



COMUNE DI NAPOLI

PG / 2017 / 102763 del 07 / 02 / 2017

**Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco**
Servizio Pianificazione urbanistica generale

All'Assessore al Diritto alla città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai Beni comuni

Al Direttore centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco

All'Ente Nazionale Aviazione Civile
P.e.c. protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Accoglimento delle raccomandazioni contenute nel parere dell'ENAC sulla proposta di Piano di rischio aeroportuale e conseguente modifica degli articoli 5 e 7 delle norme di attuazione.

Come noto, con deliberazione n. 4 dell'8/1/2016, la Giunta comunale ha preso atto della proposta di Piano di rischio aeroportuale (PRA), relativo all'aeroporto "Ugo Niutta" di Capodichino, elaborata dagli uffici in attuazione dell'art. 707 del *Codice della Navigazione* (D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005, così come modificato e integrato con il D.Lgs n.151 del 15 marzo 2006 - di seguito *Codice*) e secondo le indicazioni del *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti*, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, (di seguito *Regolamento*) e nella *Circolare APT-33* del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito *ENAC*).

Nella stessa delibera veniva incaricato il Servizio Pianificazione urbanistica generale di acquisire il parere ENAC e proseguire nell'iter di approvazione del piano. Inizialmente, con nota PG/2016/231067 del 16/3/2016 è stato richiesto il detto parere ENAC. Nelle more dell'acquisizione di detto parere, con sentenza n. 1360/2016 del 6/4/2016, il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla normativa che individua l'ambito territoriale da sottoporre a PRA, ripristinando le disposizioni previgenti ad alcune sentenze del T.A.R. che nel frattempo avevano comportato una riduzione del detto ambito. Conseguentemente, con nota PG/2016/437518 del 23/5/2016 l'ENAC, sulla scorta della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha richiesto un'integrazione della documentazione del PRA, per cui il gruppo di progettazione ha adeguato gli elaborati del piano. Con deliberazione n. 506 dell'11/8/2016, la Giunta comunale ha integrato e modificato la precedente deliberazione di presa d'atto della proposta di PRA. Con nota PG/2016/726541 del 16/9/2016 sono stati inviati all'ENAC gli elaborati del PRA comprendenti le integrazioni richieste.

Con nota PG/2016/966635 del 5/12/2016 è pervenuto il parere ENAC PROT-02/12/2016-0124810-P che si allega alla presente, favorevole alla proposta di PRA con raccomandazioni.

Con la presente nota si intende esaminare il contenuto del parere ENAC e individuare il conseguenziale perfezionamento del PRA ai fini dell'avvio dell'iter di approvazione.

Preliminarmente, ai fini di una migliore interpretazione di quanto appresso riportato, si trascrivono alcune definizioni estrapolate all'art. 2 delle norme di attuazione del PRA oggetto del parere ENAC. Si intende:

- per *categoria di rischio*, la categoria A, B o C, in ordine di rischio crescente, relativa alle attività riportate negli allegati 1, 2 e 3 alle presenti norme; le categorie di rischio sono state desunte, con modifiche, da quelle di cui all'allegato I del D.P.R.

- 151/2011 e s.m.i.;
- per *fattore di rischio*, l'elemento la cui misura è utilizzata per la classificazione delle attività nelle categorie di rischio A, B o C relativamente alle attività riportate negli allegati 1, 2 e 3 alle presenti norme; i fattori di rischio sono stati desunti, con modifiche, da quelli di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
- per *attività incompatibili*, le attività di cui all'allegato 1 alle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., nonché da quelle comportanti pericolo di incidente rilevante di cui al D.Lgs 334/1999 e s.m.i.;
- per *attività sensibili*, le attività di cui all'allegato 2 alle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
- per *attività comportanti affollamento*, le attività di cui all'allegato 3 delle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.; esse sono suddivise secondo la seguente classificazione:
 - *attività ad affollamento basso*, le attività ricadenti nella categoria di rischio A;
 - *attività ad affollamento medio*, le attività ricadenti nella categoria di rischio B;
 - *attività ad affollamento elevato*, le attività ricadenti nella categoria di rischio C.

Le definizioni di cui sopra, tengono conto dell'ampia corrispondenza che è stata riscontrata tra le attività rischiose in area aeroportuale e quelle già assoggettate alla vigente normativa relativa alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Queste ultime sono riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. e sono classificate, secondo specifici fattori, in tre categorie di rischio. In base al detto elenco, che è stato meglio riferito al caso del rischio aeroportuale mediante le opportune modifiche, esclusioni ed integrazioni, sono stati formulati i seguenti allegati del PRA a cui fanno riferimento le norme di attuazione del piano:

- allegato 1: attività incompatibili (per la possibilità di amplificazione del danno);
- allegato 2: attività sensibili (quali le scuole e gli ospedali);
- allegato 3: attività comportanti affollamento (per la presenza di un significativo numero di persone).

Nel proprio parere l'ENAC rileva una "sostanziale coerenza" della proposta di PRA con la normativa di settore e con le caratteristiche operative dell'aeroporto, evidenziando altresì una "generale condivisione" delle valutazioni operate e della normativa proposta, "con le raccomandazioni a seguire:

Si ritiene opportuno per il Comune di Napoli limitare l'incremento del carico antropico in zona di tutela A; pertanto codesto Comune potrà consentire l'insediamento solo di attività a basso affollamento (categoria di rischio A allegato 3 delle NTA), all'interno delle volumetrie attualmente dismesse in tale zona di tutela, indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata.

Oltre a quanto sopra, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, tali attività dovranno comportare una permanenza discontinua di un numero limitato di persone ...".

In altre parole, in zona di tutela A (con una superficie di circa 33,6 ha), in caso di riuso di un immobile relativo ad un'attività dismessa ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 3 colonna C delle norme di attuazione del PRA, sarebbero vietate le attività di cui alla colonna B dello stesso allegato (il PRA già vieta quelle della colonna C in quanto il riuso di immobili dismessi richiede l'abbassamento di almeno un grado dell'eventuale fattore di rischio preesistente).

Il campo di applicazione della restrizione sarebbe, pertanto, contenuto in quanto riguarderebbe solo i casi aventi contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

- immobile ricadente zona di tutela A;
- attività dismessa;
- attività precedente compresa nell'allegato 3 - categoria di rischio C;
- attività proposta compresa nell'allegato 3 - categoria di rischio B.

Tuttavia, l'esiguo campo di applicazione è da considerare unitamente al fatto che la zona di tutela A del PRA è quasi completamente interessata dal complesso ospedaliero "Leonardo Bianchi" per cui, in una ipotesi di riconversione, le attività insediabili sarebbero

ulteriormente ridotte per l'esclusione di quelle di cui all'allegato 3 colonna B di cui alla seguente tabella.

ATTIVITA' ALL. 3 NORME PRA
in immobili dismessi della zona di tutela A
oggetto della raccomandazione di cui al parere ENAC
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferri - Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

CATEGORIA DI RISCHIO -B-
AFFOLLAMENTO MEDIO

Oltre 25 e fino a 100 persone presenti

Fino a 200 persone

Oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Oltre 600 e fino a 1.500 mq

Oltre 500 e fino a 800 persone
Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mq

Inoltre, relativamente alle attività di cui sopra, L'ENAC fa riferimento all'ottemperanza al Regolamento in cui (cap. 9 par. 6,6) è stabilito che, "fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti ..." in zona di tutela A "... possono essere previste attività non residenziali con indici di edificabilità bassi che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone".
Orbene tali fattispecie sono già esaustivamente tenute in conto dalla normativa PRA oggetto del parere ENAC in quanto:

- l'indice di edificabilità più che basso è nullo, essendo vietata la realizzazione di ogni nuova volumetria;
- le attività di che trattasi sono tutte a permanenza discontinua;
- il numero di persone è già limitato in funzione delle categorie di rischio ammesse, a maggior ragione se, in accoglimento della raccomandazione ENAC, per le attività comportanti affollamento si ammetta la sola categoria di rischio di cui alla detta colonna A - affollamento basso -.

Nella parte finale del proprio parere, l'ENAC comunica che fornirà al Comune di Napoli la versione definitiva delle cosiddette mappe isorischio su cui si baserà il relativo ulteriore procedimento, distinto da quello del PRA, di cui all'art. 715 del Codice.
L'ENAC, inoltre, evidenzia che nell'ambito di tale ulteriore procedimento, "quanto previsto per la rifunzionalizzazione del complesso dell'ex ospedale psichiatrico, ricadente in parte nell'area interna della sopracitata valutazione del rischio, risulta in contrasto con i criteri di tutela previsti nella Policy di attuazione dell'art. 715 del Codice della navigazione".
In definitiva, trattasi di fattispecie che non riguarda il procedimento in atto, relativo alla formazione del PRA di cui all'art. 707 del Codice.

Per quanto sopra evidenziato, l'accoglimento delle raccomandazioni contenute nel parere ENAC potrà riguardare la sola disciplina delle attività dismesse in zona di tutela A. In particolare, al fine di limitare le eventuali attività comportanti affollamento a quelle di cui alla colonna A dell'allegato 3 delle norme di attuazione del PRA, si potranno vietare le attività riferite alle restanti colonne B e C.

Infatti, come sopra illustrato, le ulteriori precisazioni contenute nel detto parere fanno riferimento a fattispecie già regolamentate dal PRA coerentemente con le norme di settore, ovvero rinviano a un successivo ulteriore procedimento, distinto da quello del PRA.

Si procederà, pertanto, all'aggiunta dell'alinea f) all'unico comma dell'art. 7 delle norme di attuazione del PRA.

L'articolo già oggetto di parere ENAC è il seguente:

"Articolo 7 - Zona di tutela A

1. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore nonché quanto previsto al precedente articolo 6, all'interno della zona di tutela A non sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuovi volumi;
 - b) l'incremento del volume residenziale esistente mediante ampliamento o cambio di destinazione d'uso o di utilizzo, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie;
 - c) il cambio di destinazione verso uso residenziale o verso attività incompatibile, sensibile o comportante affollamento;
 - d) ogni variazione alle attività esistenti che comporti il passaggio ad attività incompatibile, sensibile o comportante affollamento, ovvero, per le attività già incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, che determini aggravamento della categoria di rischio o dei fattori di rischio;
 - e) il frazionamento con incremento del numero di unità immobiliari a destinazione residenziale."

L'alinea da aggiungersi è la seguente:

- f) *il riuso di immobili dismessi per attività ad affollamento medio o elevato, indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata.*

Per maggiore chiarezza, si propone anche l'aggiunta, in coda al comma 5 dell'art. 5 delle stesse norme, della seguente frase: "ad eccezione di quanto riportato al successivo articolo 7, comma 1, lettera f)". Pertanto, l'articolo 5 risulterà così modificato:

"Articolo 5 - Prescrizioni generali


1. Gli elaborati tecnici allegati individuano, per l'ambito territoriale del PRA, le zone di tutela a gravosità decrescente A, B, C e D determinate secondo le modalità indicate nel Regolamento.
2. Nel caso in cui un edificio o un manufatto edilizio ricada solo parzialmente in una o più zone di tutela, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, lo si considera totalmente incluso in quella a tutela più gravosa.
3. Nel caso in cui un'area ricada solo parzialmente in una o più zone di tutela, l'eventuale capacità edificatoria espressa delle singole porzioni di area a diversa tutela non può essere utilizzata nelle porzioni a tutela più gravosa.
4. Nelle zone di tutela A, B, C e D del PRA non sono consentiti gli interventi indicati rispettivamente negli articoli 7, 8, 9 e 10 delle presenti norme, ferma restando la possibilità di mantenere le edificazioni e le attività esistenti legittimamente assentite e fatte salve le ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle altre normative di settore.
5. In caso di immobili dismessi, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si considera come in atto la più recente attività documentabile legittimamente insediata. In tal caso, le eventuali attività incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, sono considerate con la categoria di rischio immediatamente inferiore rispetto a quella legittima più recente, *ad eccezione di quanto riportato al successivo articolo 7, comma 1, lettera f)*".

In conclusione, con le integrazioni alle norme di attuazione sopra illustrate che recepiscono le raccomandazioni contenute nel parere ENAC, si ritiene che possa darsi seguito all'iter di approvazione del PRA ai sensi del regolamento regionale n. 5/2011.

Il Responsabile del progetto
Arch. Francesco Sorrentino



Il Dirigente
Arch. Andrea Ceudech



21